

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Scheda di sintesi

A cosa serve

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Soggetti beneficiari

- Tutte le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito.
- Esercenti arti e professioni, ma possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari".
- Soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Soggetti esclusi

- Imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Investimenti agevolabili

- Beni materiali e immateriali non 4.0;
- Beni materiali 4.0. di cui all'Allegato A alla L. 232/2016;
- Beni immateriali 4.0. di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

Investimenti esclusi

- Veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- Beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- Fabbricati e costruzioni;
- Beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti.

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022. L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimento effettuato.

Credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali non 4.0

INVESTIMENTI	DAL 16.11.2020 AL 31.12.2021	DALL'1.1.2022 AL 30.06.2023
Beni materiali "ordinari"	-Credito d'imposta 10% (15% lavoro agile); -Costi ammissibili max 2 milioni di euro.	-Credito d'imposta 6%; -Costi ammissibili max 2 milioni di euro.
Beni immateriali "ordinari"	-Credito d'imposta 10% (15% lavoro agile); -Costi ammissibili max 1 milione di euro.	-Credito d'imposta 6%; -Costi ammissibili max 1 milione di euro.

Credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0

INVESTIMENTI	DAL 16.11.2020 AL 31.12.2021	DALL'1.1.2022 AL 30.06.2023
Beni materiali "4.0" di cui all'Allegato A alla L. 232/2016	Credito d'imposta al: -50% per investimenti fino a 2,5 mln; -30% per investimenti tra 2,5 e 10 mln; -10% per investimenti tra 10 e 20 mln.	Credito d'imposta al: -40% per investimenti fino a 2,5 mln; -20% per investimenti tra 2,5 e 10 mln; -10% per investimenti tra 10 e 20 mln

Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Investimenti relativi a beni immateriali 4.0 compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016

Credito d'imposta riconosciuto, per tutto il periodo agevolato, nella misura del 20% del costo;
nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro.

Modalità di fruizione del credito

- E' utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24;
- Spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in 3 quote annuali di pari importo;
- Per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
- Nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Regime fiscale del credito d'imposta

- Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- Non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR (interessi passivi).

Obblighi documentali

- Conservazione di idonea documentazione, ai fini di successivi controlli
- Perizia tecnica asseverata
- Dicitura in fattura: le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere "l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058" (art.1, co.1062, Legge 178/2020)
- Comunicazione al MISE

Contattaci

Per ogni ulteriore informazione

INDIRIZZO

Via San Leonardo 52/F
84131 Salerno

EMAIL

segreteria@studio-fanelli.it

TELEFONO

089790692